



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, recante *“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”* e, in particolare, l’articolo 16, commi 4 e 5, che dispongono che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca siano definiti i criteri in base ai quali sono nominati i commissari e il presidente delle commissioni dell’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nonché i requisiti per l’accesso all’elenco dei presidenti di commissione;

VISTA la legge 10 dicembre 1997, n.425, riguardante *“Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”* e, in particolare, l’articolo 4, comma 10;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n.62, concernente *“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, avente a oggetto *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e, in particolare, l’articolo 29;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n.107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*, e, in particolare, l’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.323, avente ad oggetto il *“Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell’articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n.425”* e, in particolare, l’articolo 9, comma 8;

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 24 maggio 2007, concernente il compenso spettante al presidente e ai commissari dell’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 29 gennaio 2015, n.10, che adotta il *“Regolamento recante norme per lo svolgimento*

della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado”;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n.741, recante norme per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e, in particolare, l'articolo 4, comma 4;

DATO ATTO che l'articolo 16, comma 4, del citato decreto legislativo n. 62 del 2017 stabilisce che i commissari e il presidente delle commissioni dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione sono nominati dall'Ufficio scolastico regionale sulla base di criteri determinati a livello nazionale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 62 del 2017, presso l'Ufficio Scolastico Regionale è istituito l'elenco regionale dei presidenti di commissione, cui possono accedere dirigenti scolastici, nonché docenti della scuola di istruzione secondaria di secondo grado, in possesso di requisiti definiti a livello nazionale dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

ACQUISITO il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione in data 13 febbraio 2019;

RITENUTO di non accogliere le seguenti osservazioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione: con riferimento all'articolo 1, quella volta a ottenere l'inserimento di un comma aggiuntivo, dopo il secondo, per disciplinare il caso in cui le prove scritte siano tre, in quanto ciò si potrà verificare in casi eccezionali e non generalizzabili; quella relativa all'articolo 3, comma 1, in quanto l'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo n. 62 del 2017 prevede l'articolazione regionale degli elenchi dei candidati all'incarico di presidente; quelle relative all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 5, comma 2, volte a disciplinare la candidatura dei professori e dei ricercatori universitari a presidente di commissione, poiché tali categorie non sono incluse nell'elenco previsto dal decreto legislativo n. 62 del 2017; quella riferita all'articolo 6, volta a prevedere che l'incarico di presidente nelle commissioni di esame del primo ciclo costituisca uno dei casi di impedimento all'incarico di presidente delle commissioni dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in quanto superflua alla luce delle rimanenti previsioni del presente decreto; quella relativa all'articolo 6, volta a prevedere che i dirigenti delle istituzioni del primo ciclo di istruzione possano essere sostituiti, nella funzione di presidente delle relative commissioni, unicamente da docenti della scuola secondaria, non essendo tale vincolo

previsto dal decreto legislativo n.62 del 2017; quella relativa all'articolo 7, volta a consentire ai docenti delle scuole paritarie di secondo grado di ricoprire l'incarico di componente delle commissioni degli esami di Stato, perché si tratta di docenti non censiti nel sistema informativo del Ministero e pertanto non sarebbe possibile gestirne le istanze senza compromettere i tempi di formazione delle commissioni medesime; quella relativa all'articolo 9, in quanto l'eliminazione dei vincoli territoriali per la nomina dei commissari di esame comporterebbe un incremento della spesa pubblica; quella relativa all'articolo 10, volta a conteggiare l'anzianità di servizio solo se riferita ad anni scolastici interi, poiché tale impostazione pregiudicherebbe i docenti titolari di contratti a tempo determinato per periodi inferiori; quella relativa all'articolo 17, volta a disciplinare il caso delle istituzioni scolastiche con lingua di insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiano, in quanto si tratta di casi particolari da gestire più opportunamente mediante indicazioni attuative; quelle relative all'articolo 7, comma 2 lettera d), e all'articolo 12, in quanto di mero *drafting* normativo, rispetto alle quali si ritiene preferibile la formulazione proposta dal Ministero;

RITENUTO di accogliere le rimanenti osservazioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

DECRETA

Articolo 1

Commissioni dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sede dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione sono costituite le commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e per ciascuna delle due classi da tre membri interni. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle discipline oggetto della prima e della seconda prova scritta.
2. Quando la disciplina oggetto della prima prova è affidata a un commissario esterno, la disciplina o le discipline oggetto della seconda prova sono attribuite a uno o più commissari interni e viceversa.
3. Gli altri commissari interni sono individuati nel rispetto dell'equilibrio tra le discipline.
4. La partecipazione ai lavori delle commissioni degli esami di Stato rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola.

Articolo 2

Formazione delle commissioni e assegnazione dei candidati

1. I commissari esterni e il presidente sono nominati dal dirigente preposto

all'Ufficio scolastico regionale. I commissari interni sono designati dai competenti consigli di classe, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 1.

2. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 62 del 2017.

3. Ciascuna classe non può avere più di trentacinque candidati in totale .

Articolo 3

Elenco regionale dei presidenti di commissione

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, presso ogni Ufficio scolastico regionale è istituito l'elenco regionale dei presidenti di commissione.

2. I termini di presentazione delle istanze di inserimento nell'elenco di cui al comma 1 e il relativo procedimento sono definiti a cura della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.

3. Sono tenuti a presentare istanza di inserimento nell'elenco regionale i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero a istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e i dirigenti scolastici in servizio preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili.

4. Possono presentare istanza di inserimento nell'elenco regionale:

- a) i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione;
- b) i docenti in servizio nelle istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado statale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
- c) i dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni;
- d) i dirigenti scolastici di istituti statali d'istruzione del primo ciclo collocati a riposo da non più di tre anni;
- e) i docenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

5. Ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo n. 62 del 2017, il Ministero assicura specifiche azioni formative per il corretto svolgimento della funzione di presidente.

Articolo 4

Criteri di nomina dei presidenti di commissione

1. I presidenti di commissione sono nominati annualmente dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale attingendo esclusivamente dall'elenco regionale, fatto

salvo quanto previsto dal comma 4.

2. I termini di presentazione delle istanze di nomina e il relativo procedimento sono definiti a cura della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. I predetti aspiranti, nel rispetto del principio dell'alternanza dei percorsi nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, riportate nel Bollettino ufficiale integrato con l'elenco delle scuole paritarie, sono nominati in base al seguente ordine di precedenza:

- a) dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado, ovvero a istituti statali di istruzione nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, e dirigenti scolastici in servizio preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili, i quali sono tenuti a presentare istanza di nomina;
- b) dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione;
- c) docenti in servizio in istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado statale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per dirigente scolastico;
- d) docenti in servizio in istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado statale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto, per almeno un anno nell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso, incarico di presidenza;
- e) docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto, per almeno un anno nell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso, incarico di collaboratore del dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n.165 del 2001;
- f) docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale;
- g) docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
- h) dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni;
- i) dirigenti di istituti statali d'istruzione del primo ciclo collocati a riposo da non più di tre anni;
- l) docenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

3. Il personale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l) del comma 2, ha facoltà di presentare istanza di nomina.

4. Al fine di garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato, in caso di esaurimento dell'elenco regionale, il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale può nominare personale non inserito in tale elenco, purché appartenente alle categorie di cui al comma 2, fermo restando quanto disposto all'articolo 14.

Articolo 5

Modificazioni al decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741

1. Al fine di consentire l'inserimento dei dirigenti scolastici preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione negli elenchi regionali, l'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n.741, recante norme per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, è sostituito dal seguente: *«In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.»*

Articolo 6

Criteri di nomina dei commissari esterni

1. I termini di presentazione delle istanze di nomina a commissario esterno e il relativo procedimento sono definiti a cura della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.
2. I commissari esterni sono nominati, tenuto conto del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativo alla scelta delle discipline affidate ai commissari esterni, nel rispetto del principio dell'alternanza dei percorsi nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado riportate nel Bollettino ufficiale, integrato con l'elenco delle scuole paritarie, in base al seguente ordine di precedenza:
 - a) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali;
 - b) docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico di istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado, che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali;
 - c) docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'attività didattica di istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado, che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali;
 - d) docenti di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado collocati a riposo da non più di tre anni scolastici, in considerazione dell'abilitazione posseduta, qualora, al fine di assicurare la regolare costituzione e il funzionamento delle commissioni, dopo che siano stati nominati gli aventi titolo di cui alle lettere a), b), c), rimangano nomine da effettuare;

e) docenti che, negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche in istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione all'insegnamento di discipline comprese nelle classi di concorso afferenti alle indicazioni nazionali e alle linee guida dell'ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado. Tale disposizione resta subordinata alle medesime condizioni di cui alla lettera d).

3. I docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato devono essere in possesso di abilitazione all'insegnamento delle discipline oggetto di esame.

4. In caso di esaurimento degli aspiranti o rinunce del personale di cui al comma 2, si prescinde dal requisito dell'abilitazione, tenendo conto, comunque, del diploma di laurea valido per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli.

5. Nel rispetto dei criteri di precedenza di cui al comma 2, le nomine sono effettuate secondo il seguente ordine:

a) per la disciplina d'insegnamento;

b) per la classe di concorso in cui è compresa la disciplina d'insegnamento.

6. Il personale di cui alle lettere a), b), c), del comma 2 è tenuto a presentare istanza di nomina. Il personale di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 ha facoltà di presentare istanza di nomina.

Articolo 7

Fasi territoriali di nomina - Presidenti

1. I presidenti sono assegnati, in ordine di priorità discendente:

a) nell'ambito del comune di servizio o residenza, secondo l'ordine delle preferenze espresse;

b) nell'ambito della provincia di servizio o residenza, secondo l'ordine delle preferenze espresse;

c) nel comune di servizio o residenza, d'ufficio;

d) nella provincia di servizio o residenza, d'ufficio.

2. Qualora non sia possibile effettuare, in base alle disposizioni di cui al comma 1, le nomine dei presidenti per tutte le sedi di esame, si procede d'ufficio alla nomina in ambito regionale, nel rispetto dell'ordine di precedenza di cui all'articolo 4.

3. In caso eccezionale, il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale competente può disporre nomine anche in ambito interregionale, previo accordo con il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale di provenienza.

4. Per le nomine d'ufficio, disposte nell'ambito della provincia, l'ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di viciniorietà utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra comuni della provincia, a partire dal Comune di servizio o residenza. Ove si renda necessario procedere alla nomina fuori dalla provincia, l'assegnazione alle sedi della regione è disposta secondo l'ordine di vicinanza tra le province della regione, a partire dalla provincia limitrofa a quella cui

appartiene il comune di servizio o residenza.

Articolo 8

Fasi territoriali di nomina - Commissari esterni

1. I commissari esterni sono assegnati, in ordine di priorità discendente:
 - a) nell'ambito del comune di servizio o residenza, secondo la preferenza espressa;
 - b) nel comune di servizio o residenza, d'ufficio;
 - c) nell'ambito della provincia di servizio o residenza, secondo la preferenza espressa;
 - d) nella provincia di servizio o residenza, d'ufficio;
 - e) eccezionalmente in ambito regionale, d'ufficio, nel rispetto dell'ordine di priorità di cui all'articolo 6, ove residuino nomine da disporre.
2. Per eventuali sedi residue si effettuano le nomine nell'ambito delle categorie del personale di cui all'articolo 6, comma 2, secondo la procedura di cui al comma 1.
3. In caso eccezionale, il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale competente può disporre nomine anche in ambito interregionale, previo accordo con il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale di provenienza.
4. Relativamente alle fasi di nomina d'ufficio, nell'ambito della provincia, l'ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di viciniorietà utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra comuni della provincia, a partire dal Comune di servizio o di residenza. Ove si renda necessario procedere alla nomina fuori dalla provincia, l'assegnazione alle sedi della regione è disposta secondo l'ordine di vicinanza tra le province della regione, a partire dalla provincia limitrofa a quella cui appartiene il comune di servizio o di residenza.

Articolo 9

Preferenze a parità di condizioni

1. La preferenza nella nomina dei presidenti e dei commissari esterni, nell'ambito delle categorie di personale di cui agli articoli 4 e 6, a parità di situazione e nell'ambito di ciascuna fase territoriale di nomina, è determinata dall'anzianità di servizio di ruolo, compresa, per i dirigenti scolastici, quella maturata nel precedente servizio di ruolo in qualità di docenti. Per i docenti a tempo determinato l'anzianità di servizio considerata è quella non di ruolo. A parità di tutte le condizioni, la preferenza è determinata dall'anzianità anagrafica.

Articolo 10

Designazione dei commissari interni

1. I commissari interni sono designati, dai competenti consigli di classe in base ai criteri indicati nell'articolo 1, tra i docenti, appartenenti al consiglio della classe collegata alla commissione cui sono assegnati i candidati, che insegnano le discipline non affidate ai commissari esterni.

2. Nel caso eccezionale di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, e quindi in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, i commissari interni sono individuati tra i docenti anche di classi non terminali del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo.

Articolo 11

Impedimento a espletare l'incarico

1. Fatti salvi i casi di legittimo impedimento, non è consentito, rifiutare o abbandonare l'incarico, anche se nominati in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio.

2. L'impedimento a espletare l'incarico deve essere comunicato immediatamente al dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale competente, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento.

3. La documentazione comprovante i motivi dell'impedimento deve essere prodotta dai dirigenti scolastici e dai docenti, rispettivamente, al dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale e al proprio dirigente scolastico, entro tre giorni dall'insorgenza dell'impedimento stesso.

Articolo 12

Docenti part-time

1. I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono essere designati commissari interni. I medesimi docenti, qualora ne abbiano titolo, hanno facoltà di presentare istanza di partecipazione agli esami di Stato come presidenti o commissari esterni.

2. Qualora vengano nominati, i docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale sono tenuti a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi vengono corrisposti, per il periodo dell'effettiva partecipazione agli esami, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di commissario o presidente.

Articolo 13

Preclusioni alla nomina

1. I presidenti e i commissari esterni non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti nella scuola di servizio, nelle scuole del distretto scolastico della sede di servizio, nelle scuole ove abbiano già espletato per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l'incarico di presidente o di commissario esterno e nelle scuole nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni precedenti.

2. Solo per le province con non più di quattro distretti, nelle fasi di nomina comunali e provinciali d'ufficio e sui posti da presidente e commissario esterno

rimasti disponibili, si può procedere alla nomina dei componenti delle commissioni nell'ambito del distretto di servizio degli stessi.

Articolo 14

Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e di commissario

1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente e di commissario:
 - a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;
 - b) avere in corso procedimenti disciplinari;
 - c) essere incorsi, nell'ultimo biennio, in sanzioni disciplinari superiori alla sanzione minima;
 - d) essere in aspettativa o comunque assenti dal servizio, sempre che si preveda il rientro in servizio in data posteriore a quella di inizio degli esami;
 - e) essere collocati fuori ruolo o utilizzati in altri compiti, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - f) essere in posizione di astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche e integrazioni;
 - g) essere in aspettativa o distacco sindacale.

Articolo 15

Sostituzioni

1. I dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali provvedono alla sostituzione dei presidenti e dei commissari esterni impediti ad assolvere l'incarico, utilizzando, ove possibile, l'elenco dei non nominati e tenendo conto dei criteri di nomina di cui al presente decreto.
2. Il dirigente scolastico, al fine della sostituzione del commissario interno, può designare un docente della stessa disciplina dello stesso corso o di altra classe di diverso corso o un docente di disciplina non affidata ai commissari esterni, della stessa classe o dello stesso corso o di altra classe di diverso corso del medesimo istituto, anche se svolge detta funzione in altra commissione. Qualora ciò non sia possibile, il dirigente scolastico designa un docente compreso nelle graduatorie d'istituto della stessa disciplina del commissario da sostituire o, in mancanza, di una disciplina non rappresentata.
3. Nelle operazioni di sostituzione deve essere assicurata la presenza in commissione dei docenti delle discipline oggetto della prima e della seconda prova scritta.
4. Sono sostituiti i commissari o presidenti in posizione di incompatibilità, con riguardo a rapporti di parentela o di affinità entro il quarto grado oppure di rapporto di coniugio con i candidati da esaminare.

Articolo 16

Regioni a statuto speciale e Province autonome

1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia di svolgimento degli esami di Stato alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le norme di attuazione.

Articolo 17

Disposizioni finali

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso al competente organo di controllo.

IL MINISTRO
prof. Marco Buscetti

